



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

REGISTRO GENERALE DELLE ORDINANZE Ordinanza N. 167 del 05/07/2019

OGGETTO: “Interventi per contrastare l’uso e l’abuso di alcool da parte di minorenni”

IL SINDACO

Considerato che la Costituzione, all’art. 31, pone la tutela dei giovani come compito primario delle Istituzioni e prevede che esse predispongano interventi adeguati a tale scopo, e all’art. 32 eleva la tutela della salute a fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività;

Ritenuto che:

- L’uso dell’alcool ad alte dosi cronicamente o saltuariamente è definito “rischioso” dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e si associa ad un aumento di malattie e mortalità;
- L’abuso di sostanze alcoliche nei giovani e giovanissimi è soprattutto associato agli incidenti stradali mortali o con invalidità;
- Il solo approccio proibizionista non è efficace, come storicamente e scientificamente dimostrato ed è necessario anche intervenire sulla domanda e sulle motivazioni culturali;
- Il fenomeno dell’uso rischioso dell’alcool richiede interventi complessivi multidimensionali;

Considerato che:

- le fattispecie illecite previste e punite dalla legge statale non possono essere riproposte con identico contenuto precettivo da fonti giuridiche di grado inferiore, come i regolamenti o le ordinanze amministrative, con la previsione di un diverso regime sanzionatorio, né è possibile la loro applicazione in via analogica, giusto il principio di legalità che regge il diritto punitivo;

Visti:

- l’art. 688 c.p. “*Ubbriachezza*”;
- l’art. 689 c.p. “*Somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente*”, che punisce la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni sedici,
- l’art. 690 “*Determinazione in altri dello stato di ubriachezza*”;
- l’art. 691 “*Somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza*”;

- l'art. 14 ter, comma 2, della L. 125/01 "*Introduzione del divieto di vendita di bevande alcoliche a minori*", che punisce la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto;
- l'art. 12 comma 2 del D.L. 14/17 che prevede il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18, modificando così l'art. 14-ter, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 125, che disponeva tale divieto solo per la vendita;
- l'art. 2 della L. n. 689/81, il quale dispone che non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi non ha compiuto i 18 anni, per difetto di capacità, prevedendo altresì che rispondano della violazione i genitori o coloro che esercitano la potestà o la vigilanza sul minore, a meno che non provino di non avere potuto impedire il fatto;

Considerato che si stanno diffondendo sempre più nuovi modelli di consumo di bevande alcoliche che prevedono un uso occasionale, intenso e spesso con intossicazione acuta, con riscontro di una moda di comportamento in cui giovani e giovanissimi si intrattengono, soprattutto nel periodo estivo fino a notte inoltrata, nei locali del territorio e tale modalità di assunzione rappresenta altresì la prima causa di incidenti stradali nei quali sono coinvolti i giovani ed i giovanissimi;

Rilevato altresì che si verificano sempre più frequentemente comportamenti devianti quali:

- episodi di vandalismo con il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità determinando ciò lo scadimento della qualità urbana,
- schiamazzi, alterchi fino a possibili risse che provocano tensioni e mettono a rischio l'incolumità dei soggetti coinvolti ed arrecano oltremodo molestia e disturbo agli altri fruitori degli spazi pubblici e agli abitanti delle adiacenti residenze private,
- abbandono di contenitori delle bevande, per lo più in vetro, in luoghi pubblici che subiscono frantumazione, costituendo così fonte di potenziale pericolo per coloro che frequentano tali luoghi, specialmente minori e anziani,

tutte situazioni che favoriscono un generale scadimento dei comportamenti urbani e delle relazioni sociali e rappresentano anche un grave condizionamento e una compromissione di un normale livello della qualità della vita di cui i cittadini devono poter godere, anche in orario serale e notturno, nell'ambito della propria comunità e con evidente lesione dei fondamentali diritti alla salute, alla proprietà, alla sicurezza, alla pubblica quiete e al riposo notturno;

Considerato infine che detta assunzione provoca problemi rilevanti di ordine sanitario e sociale direttamente correlati all'integrità fisica della popolazione determinando la necessità di un intervento urgente allo scopo di prevenire, anche attraverso il coinvolgimento diretto dei genitori, i comportamenti sopra richiamati;

Ritenuto necessario che la tutela dei minori di anni 18 si debba estendere anche al di fuori dei casi previsti dai citati art. 689 c.p. ed art. 14 ter L. 125/01, vietando a chiunque e pertanto anche a soggetti diversi da quelli previsti dai medesimi articoli, la vendita, la somministrazione, la cessione a qualunque titolo, anche gratuito, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai minori;

Rilevato che il contrasto all'uso e all'abuso di alcool rappresenta un prioritario settore di intervento per la salvaguardia dei giovani e per la prevenzione della salute sotto il profilo individuale e collettivo e che, nei confronti di tale uso e abuso, ricorrono le condizioni per prevedere, eventualmente insieme ad interventi di natura diversa, quelli indicati dall'art. 54 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00;

Ritenuto invero sussistenti i requisiti della contingibilità e dell'urgenza che fondano il presupposto giuridico per l'emissione della presente ordinanza:

- quanto alla contingenza, per il periodo di tempo limitato alla vigenza dell'ordinanza stessa, che si prevede di rendere efficace fino al 30/09/19, verificando successivamente la eventualità di inserire i divieti nell'ambito del Regolamento di Polizia Urbana;

- quanto all'urgenza per la necessità di intervenire in via preventiva e repressiva giusto l'approssimarsi della stagione estiva in cui sono statisticamente più frequenti le occasioni di consumo di sostanze alcoliche;

Visti:

- gli artt. 7/bis e 54 del D. Lgs. n. 267/00;
- gli artt. 688-689-690-691 c.p.;
- l'art. 14ter della L. n. 125/01;
- l'art 12 del D.L. 14/17;
- il D.M. 05/08/2008 "Incolmunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione",
- la L. n. 689/81;

Vista la comunicazione preventiva inoltrata alla prefettura di Fermo con nota Prot. n. 20110 del 04/07/19;

nella qualità di Ufficiale di Governo ai sensi dell'art. 54 del T.U.E.L. n. 267/2000

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa e qui richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, prevedere, fuori dai casi di cui agli artt. 688-689-690-691 del Codice Penale e all'art. 14 ter della L. 125/01, nel periodo temporale compreso tra il giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio ed il 30/09/19:

1) E' vietato a chiunque di vendere per asporto, cedere a qualsiasi titolo, anche gratuito, o somministrare, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ovvero miscele di bevande contenenti alcolici, ai minori di anni 18, in luogo pubblico o soggetto ad uso pubblico, negli esercizi commerciali, nei pubblici esercizi e nelle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria, nei circoli o associazioni private con somministrazione di alimenti e bevande ai soci, durante lo svolgimento di fiere, sagre e similari.

2) E' vietato a chiunque di acquistare, somministrare e consegnare per conto e nei confronti dei minori di anni 18, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ovvero miscele di bevande contenenti alcolici in luogo pubblico o soggetto ad uso pubblico, negli esercizi

commerciali, nei pubblici esercizi e nelle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria, nei circoli o associazioni private con somministrazione di alimenti e bevande ai soci, durante lo svolgimento di fiere, sagre e similari.

3) I divieti di cui al punto 1 e 2 si applicano anche alla vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche effettuate in luoghi accessibili ai minorenni, a mezzo di distributori automatici e non, che non siano dotati di sistema di lettura automatica di documenti con i dati anagrafici degli utilizzatori o, in alternativa, qualora non sia presente sul posto, in maniera continuativa, apposito personale che possa effettuare mirati controlli.

4) Fatto salvo che il fatto costituisca reato o sia punito con altre sanzioni previste dalle leggi vigenti, la violazione dei punti 1), 2) e 3) del presente provvedimento è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa di € 300,00 (p.m.r. di € 100,00)

5) E' fatto obbligo agli esercizi commerciali, ai pubblici esercizi, alle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria, ai circoli o associazioni private con somministrazione di alimenti e bevande ai soci, e comunque agli esercenti attività commerciali di qualsiasi genere e natura e a coloro che in qualsiasi altra modalità e occasione vendono o somministrano alimenti e bevande di informare l'utenza di tali divieti attraverso l'apposizione di avvisi o cartelli informativi apposti all'ingresso degli esercizi/locali. Negli esercizi divisi in reparti l'avviso o il cartello dovrà essere esposto anche nell'area destinata alla vendita delle bevande alcoliche. La violazione al presente punto è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa da € 50,00 a € 300,00 (p.m.r. di € 100,00).

AVVISA

Il presente provvedimento verrà reso di pubblica conoscenza mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale ed inserimento nel sito internet del Comune di Porto San Giorgio.

Per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, si dispone la trasmissione della presente ordinanza agli organi di stampa e di comunicazione per la più ampia diffusione.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è proponibile il ricorso al Prefetto della Provincia di Fermo entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto ovvero, in alternativa, ricorso al TAR della Marche nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto, nonché ricorso Straordinario al Capo dello stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

Si trasmetta copia del provvedimento alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Fermo, alla Questura di Fermo, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Fermo, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Fermo.

Porto San Giorgio, 05/07/2019

LOIRA NICOLA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N.1798

Il 05/07/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio l'atto N.ro **167 del 05/07/2019** con oggetto: **“Interventi per contrastare l'uso e l'abuso di alcool da parte di minorenni”**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Porto San Giorgio, li 05/07/2019

Il Firmatario della pubblicazione

LOIRA NICOLA